



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione



Regione Sicilia

## LICEO STATALE "MARTIN LUTHER KING"

SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE opzione economico-sociale - ARTISTICO audiovisivo-multimediale  
☎092232516 - www.mlking.edu.it - agpmo2000q@istruzione.it - PEC: agpmo2000q@pec.istruzione.it  
viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG) - Codice fiscale: 80004380848 - Codice Ufficio: UFWQAT

### CIRCOLARE N° 153

Favara, 25/01/2022

Liceo Statale "M.L.KING" - FAVARA  
Prot. 0000659 del 25/01/2022  
IV (Uscita)

*Ai Docenti  
Ai Collaboratori scolastici  
AI DSGA  
Ai Collaboratori del Dirigente scolastico*

*Sede*

*Sito Web*

**Oggetto: PROCEDURE DA ATTUARE NEL CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE. OBBLIGHI DI VIGILANZA, CUSTODIA E AFFIDAMENTO.**

Nel richiamare le disposizioni già impartite con circolare n° 14 c.a. si ritiene opportuno ribadire ai soggetti in indirizzo alcune regole funzionali per garantire il rapporto di vigilanza che deve essere continuo e costante a carico di essi, nei limiti dei contratti di categoria vigenti, e nelle norme pattizie decentrate derivate.

La vigilanza è da considerare tra gli obblighi di servizio imposti al personale scolastico. Come previsto dal CCNL, per tutelare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono obbligati a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi alunni.

**La responsabilità per la violazione all'obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.**

Nello specifico l'art. 2047 del Codice Civile prevede che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto"*.

L'art. 2048 del Codice Civile recita invece che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Pertanto, al fine di migliorare le procedure da attuare al cambio dell'ora, si impartiscono le seguenti disposizioni:

- I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
- Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell'ora di lezione, deve avvenire il più rapidamente possibile.
- Per garantire la vigilanza, il docente che non ha impegni nell'ora precedente, si porta davanti l'aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega. Se in classe ci sono due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curricolare andrà nella classe ove ha lezione.
- L'insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che l'altro collega subentrante sia arrivato.
- L'insegnante che termina l'ora di lezione e deve andare in un'altra classe ove ha lezione, ed ha la certezza che in quella classe c'è l'insegnante di sostegno, o un insegnante che ha terminato l'orario di servizio, attende l'arrivo del collega dell'ora successiva nella classe ove si trova.
- L'insegnante che termina l'ora di lezione e deve andare in un'altra classe ove ha la certezza che è scoperta, deve spostarsi il più rapidamente possibile. Il personale collaboratore scolastico del corridoio dove esistono le aule assegnate di competenza ha il compito di collaborare nell'adempimento del dovere di vigilanza. (Corresponsabilità della Vigilanza).
- Se un docente deve, occasionalmente e per pochi minuti, allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno
- Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta occasionale del docente, come disposto dal Profilo Professionale Ao - CCNL del 2006/2009.

La Corte dei Conti, sez. III, 19/02/1924, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in caso di concorrenza di più obblighi di servizio, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte dei soggetti in indirizzo,

F.to RSPP  
Prof. Giuseppe Bennardo

**Il Dirigente Scolastico**  
**prof.ssa Mirella Vella**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93